

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FORNALE

Presentata il 30 aprile 1965

Modifiche al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 692

ONOREVOLI COLLEGHI! — I lavoratori del settore privato e i dipendenti dello Stato sono stati equiparati nel settore degli assegni familiari ai figli studenti a carico.

La legge 17 ottobre 1961, n. 1038, per i lavoratori del settore privato, e, successivamente, la legge 11 febbraio 1963, n. 79, per i pubblici dipendenti, hanno stabilito la corresponsione degli assegni sino al ventunesimo anno di età, se il figlio studente a carico frequenta una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'assemblea del 28 marzo 1961, commentando favorevolmente il disegno di legge recante modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (atto della Camera n. 3134 della III legislatura), così si esprime circa l'elevazione al ventiseiesimo anno di età per la corresponsione degli assegni familiari: «...La modifica corrispondente ad una istanza riconosciuta giusta di non pregiudicare l'andamento degli studi superiori, anche in aderenza ai fini del nuovo piano della scuola».

La legge 11 febbraio 1963, n. 79, estende però tale trattamento anche ai dipendenti dello Stato in quiescenza, riconoscendo loro, implicitamente, lo stesso diritto di quelli in attività di servizio.

Per il settore privato occorre, invece, ricordare che il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, ecc., all'articolo 12 stabilisce che la pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni, o anche di età superiore, purché inabile al lavoro. Tale è la disciplina tuttora vigente in materia.

È evidente quindi una sperequazione di trattamento fra i pensionati ex dipendenti statali e i pensionati delle assicurazioni sociali obbligatorie. Ora, pur considerando la diversa disciplina retributiva e pensionistica esistente tra i dipendenti dello Stato e gli assicurati di cui trattasi, tuttavia tale sperequazione non sembra giustificata, anche in aderenza a quanto si afferma nel progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969, che, al capitolo VIII, paragrafo 10, così si esprime: «L'intervento dello Stato nel campo dell'assistenza scolastica dovrà estendersi progressivamente sino ad assicurare la piena applicazione del diritto allo studio».

Appare opportuna, pertanto, l'approvazione del presente progetto di legge che estende, anche al settore privato, la quota di aggiunta alla pensione e l'assistenza di malattia (poiché analogamente la legge 4 agosto 1955,

n. 692, limita tale diritto ai figli degli assicurati sino al diciottesimo anno di età) in favore dei figli studenti a carico dei pensionati, che abbiano superato i 18 anni di età e che non siano inabili al lavoro, anche se maggiorenni, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età qualora frequentino l'università.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si vogliono, infatti, equiparare i figli a carico dei titolari di pensione delle assicurazioni sociali obbligatorie, che siano studenti e non svolgano attività comunque retribuita, ai figli dei dipendenti statali sia in attività di servizio che in quiescenza, e ai figli dei lavoratori del settore privato di cui alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, che si trovano nelle identiche condizioni.

Ciò risponde ad una esigenza di giustizia sociale per la tutela del diritto allo studio, che, in considerazione a quanto espresso dal C.N.E.L. e dal programma di sviluppo economico, appare sempre di più come precipuo ed impegnativo compito dello Stato.

Passando ad esaminare l'articolo 2 della presente proposta di legge, sembra giustificato estendere ai soggetti di cui all'articolo 1 l'assistenza di malattia, in quanto, essendo a carico dei genitori, e non svolgendo attività comunque retribuita, non usufruiscono di alcuna forma di assistenza completa, organica e gratuita.

Perciò, onorevoli colleghi, vi esortiamo a confortare col vostro voto la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'aumento di un decimo dell'ammontare della pensione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto per ogni figlio a carico del pensionato, che sia convivente con i genitori e non svolga attività comunque retribuita, sino al ventunesimo anno di età, qualora frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università.

ART. 2.

L'assistenza di malattia, prevista dalla lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è estesa anche ai figli, a carico dei titolari di pensione di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso articolo 1, che siano conviventi con i genitori e non svolgano attività comunque retribuita, sino al ventunesimo anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino la università.